



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

DETERMINA N. 6/17/SIR/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 9/17/SIR AVVIATO NEI CONFRONTI DELL'ENTE PATRIMONIALE DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *"Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa"*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il *"Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei"*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante *"Regolamento concernente l'accesso ai documenti"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 335/03/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *"Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO l'atto n. 9/17/SIR del 13 settembre 2017 - notificato a mezzo servizio postale in data 18 settembre 2017 - con il quale veniva contestata all'Ente Patrimoniale dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno - c.f. 02974440584 - con sede legale in Roma (RM), Lungotevere Michelangelo n.7, c.a.p. 00192, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il numero 7644, la violazione degli articoli 11 e 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., per non aver trasmesso a questa Autorità, nei termini previsti dal Regolamento, la comunicazione annuale telematica 2017, relativa all'anno 2016;

VISTA la documentazione relativa al bollettino postale online eseguito in data 29 settembre 2017 - inviato in pari data a questa Autorità - dall'Ente Patrimoniale dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 9/17/SIR, avviato nei confronti dall'Ente Patrimoniale dall'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno per la violazione degli articoli 11 e 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è archiviato avendo effettuato il predetto operatore il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 2 ottobre 2017

Il Direttore
Ivana Nasti